

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3825

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CIRIELLI

Modifiche all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di accesso flessibile alla pensione di vecchiaia

Presentata il 12 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’annoso e interminabile processo di riforma del sistema pensionistico, iniziato nel 1992 (legge Amato), si è sviluppato con interventi graduali, più o meno incisivi, ma senza mai determinare una cesura netta con il passato.

Ciò è avvenuto, invece, con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, ai commi 4 e 6 dell’articolo 24, ha stabilito, tra gli altri interventi, con effetto dal 1° gennaio 2012, un repentino innalzamento dell’età per la pensione di vecchiaia con indicizzazione dell’età e dell’anzianità contributiva alla speranza di vita.

Tale misura ha riguardato — con scadenze diverse — tutte le categorie dei lavoratori e delle lavoratrici. La maggiore penalizzazione, tuttavia, ha interessato le lavoratrici della pubblica amministrazione

(PA) — iscritte alle gestioni esclusive — il cui limite è passato da 61 a 66 anni; mentre quelle amministrate dalla gestione relativa all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e quelle sostitutive hanno visto elevare il limite di età da 60 anni a 62 anni. Nel 2018, infine, le lavoratrici del settore privato raggiungeranno il limite di 66 anni e 7 mesi previsto per le lavoratrici della PA.

Nel contempo, il comma 2 abolisce, con effetto dal 1° gennaio 2012, il sistema retributivo già sostanzialmente modificato, nei criteri di calcolo della pensione, dalle precedenti leggi di riforma.

Si può affermare (lo dimostrano i numeri) che una parte fondamentale del risanamento del bilancio pubblico è dovuta ai pesanti interventi sul sistema pensionistico effettuati negli ultimi venti anni.

Il citato articolo 24, comma 4, nell’innalzare repentinamente l’età per la pensione di vecchiaia, ha generato gravi diffi-

coltà a tutti i lavoratori e le lavoratrici che nel 2013-2014 avrebbero maturato i precedenti limiti di età per la pensione di vecchiaia (classi 1951-1952).

Per mitigare gli effetti distorsivi sono stati previsti due istituti, ma entrambi riguardanti le sole lavoratrici:

1) il primo considera le sole lavoratrici del settore privato, per le quali si ipotizza la possibilità, a determinate condizioni, di accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del sessantaquattresimo anno di età. Disposizione non applicabile alle lavoratrici iscritte alle gestioni esclusive, che hanno subito il più elevato aumento dell'età;

2) il secondo, avente portata generale (comma 15-*bis* del citato articolo 24) consente alle lavoratrici di accedere alle pensioni di vecchiaia, per il solo periodo 2014-2015 e 2016-2017, con almeno 35 anni di contribuzione e con un'età variabile, in relazione ai periodi citati, da 57 a 60 anni, ma a condizione che l'assegno venga calcolato con il sistema contributivo, che comporta per le richiedenti una penalizzazione media superiore al 20 per cento rispetto all'assegno spettante in base al criterio di calcolo misto (retributivo più contributivo).

È necessario, pertanto, introdurre un criterio di flessibilità di accesso alla pensione di vecchiaia avente portata generale e, quindi, fruibile da tutti i lavoratori e le lavoratrici.

L'operazione consiste nel consentire l'accesso alla pensione di vecchiaia, con due anni di anticipo rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, con l'intervento del sistema bancario e assicurativo e con oneri limitati a carico del bilancio dello Stato, ovvero con l'utilizzo del trattamento di fine servizio (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR) spettante all'interessato. Il costo dell'operazione è in funzione del numero di annualità anticipate. Per tale ragione sembra ragionevole fissare in due

anni il limite di riduzione dell'età - anno per anno - stabilito dalla riforma Fornero e questo riporterebbe - almeno fino al 2020 - al precedente limite di 65 anni di età per la pensione di vecchiaia.

Il finanziamento delle annualità anticipate può essere effettuato con due distinte modalità:

1) utilizzando il TFS o il TFR maturato;

2) accedendo a un prestito concesso dal sistema bancario o assicurativo, per la sola quota capitale, mentre gli interessi e il fondo rischi sarebbero posti a carico del bilancio dello Stato.

Con la prima ipotesi, l'operazione di accesso flessibile risulterebbe totalmente a carico del pensionato che subirebbe una « fiscalizzazione » del TFS o del TFR pari alla somma da recuperare.

Con la seconda ipotesi, che richiede una specifica convenzione con il sistema bancario o assicurativo, il pensionato accede a un prestito, da restituire mediante una rata annua pari al rapporto tra la somma delle annualità anticipate e la speranza di vita della classe di età del pensionato e per un numero di anni pari proprio alla definita speranza di età. In tale caso l'importo della pensione, al netto della rata di ammortamento, risulterebbe ridotto di circa l'11 per cento.

La rata degli interessi, per la stessa durata, e la quota per il fondo rischi sono poste a carico del bilancio dello Stato.

L'opzione in parola, stimando uscite pari a 40.000 euro all'anno, richiederebbe un intervento annuo del sistema bancario, stimato, pari a 1,5 miliardi di euro, mentre il bilancio dello Stato, considerando un tasso del 3,5 per cento, dovrebbe assumere un onere di circa 200 milioni di euro annui.

L'opzione del finanziamento mediante parziale fiscalizzazione del TFS o del TFR è semplificata dal prospetto di seguito riportato:

ANNO	CONTRIBUZIONE ANNI	ANNUALITÀ DI PENSIONE ANTICIPATE	TFS/TFR AL 1° GENNAIO 2016	RESIDUO TFS/TFR CONFERITO AL PENSIONATO DOPO IL RECUPERO DELLE DUE ANNUALITÀ
2016	30	19.831,00		
2017		19.831,00		
		39.663,00	50.600,00	10.936,00

L'opzione – invece – relativa al finanziamento mediante un prestito erogato dal sistema bancario o assicurativo, con l'intervento del bilancio pubblico, è riassunta dai sotto riportati prospetti. I primi due

riguardano la partecipazione del pensionato, gli ultimi due – rispettivamente – quella del sistema bancario o assicurativo e del bilancio pubblico:

ANNUALITÀ ANTICIPATE (due anni)	ANNI DI AMMORTAMENTO (speranza di vita residua)	RATA ANNUA A CARICO DEL PENSIONATO
39.663,78	19	2.087,57

ONERE A CARICO DEL PENSIONATO				
ANNO	PENSIONE ANNUA	QUOTA CAPITALE ANNUA	PENSIONE ANNUA EFFETTIVA	RIDUZIONE PENSIONE %
2016	19.831,89	2.087,57	17.744,32	10,53%

In caso di premorienza, la pensione di reversibilità (60 per cento della pensione diretta) sarà calcolata sulla pensione lorda

di 19.831,89 euro, proprio in virtù della presenza del fondo rischi.

IMPEGNO SISTEMA BANCARIO/ASSICURATIVO			
ANNO	PRESTITO MEDIO ANNUO	NUMERO USCITE ANNUE	IMPORTO COMPLESSIVO
2016	39.663,78	40.000,00	1.586.551.250,97

ONERI PER LO STATO					
	INTERESSE MEDIO ANNUO	NUMERO USCITE	QUOTA TOTALE INTERESSI ANNUA	QUOTA FONDO RISCHI ANNUA	ONERI TOTALI
2016	773,37	40.000,00	30.934.736,84	150.326.000,00	181.260.736,84

Il sistema delineato configura un meccanismo simile al sistema della cessione del quinto dello stipendio. Vi è, pertanto, una garanzia assoluta per il sistema bancario o assicurativo in virtù della presenza del fondo rischi, operativo nel caso di premo-

rienza. Un sistema di prestiti così concessi si presta perfettamente a successive operazioni di cartolarizzazione, una delle quali già effettuata – in passato – da un ente previdenziale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

« *4-bis.* I lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata dall'AGO e dalle gestioni esclusive ed esonerative possono accedere alla pensione di vecchiaia con due anni di anticipo rispetto ai limiti di età previsti dal presente articolo. Al finanziamento delle annualità anticipate si provvede, su opzione dell'interessato, mediante utilizzo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto spettante ovvero accedendo a un apposito prestito erogato, tramite l'INPS, dal sistema bancario o assicurativo attivato mediante apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammortamento del prestito avviene mediante quota annua, a carico del pensionato, pari al rapporto tra annualità anticipate e speranza di vita. La quota relativa agli interessi e quella relativa al fondo rischi sono poste a carico del bilancio dello Stato ».

